

BGer 5A 98/2022 vom 28. März 2023

Bundesgericht, 2023-03-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_98_2022

FR: TF 5A 98/2022 du 28 mars 2023

IT: TF 5A 98/2022 del 28 marzo 2023

Regeste

protezione della personalità | Diritto delle persone

Erwägungen

E. 1.1

Impugnata è una decisione con la quale l'ultima istanza cantonale ha dichiarato irricevibile un appello (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in tema di protezione della personalità (art. 28 segg. CC) per mezzo di misure provvisoriale (art. 261 segg. CPC). Si tratta di una decisione incidentale (art. 93 LTF), la quale segue la via d'impugnazione della procedura principale (DTF 137 III 261 consid. 1.4) che in concreto è di natura civile e ha, per costante giurisprudenza, carattere ideale (art. 72 cpv. 1 LTF ; DTF 127 III 481 consid. 1a; sentenze 5A_742/2019 del 7 settembre 2020 consid. 1.1; 5A_198/2019 del 29 marzo 2019 consid. 3; 5A_57/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1, non pubblicato in DTF 136 III 410). L'eventuale pregiudizio derivante al giornalista dal divieto di pubblicazione e dall'imposizione di distruggere eventuali documenti cartacei o in altra forma non potrebbe più essere sanato retroattivamente nemmeno in caso di una decisione di merito favorevole al ricorrente. Contro la sentenza impugnata è quindi dato il ricorso immediato al Tribunale federale in applicazione dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (v. sentenza 5A_742/2019 cit. consid. 1.2 con rinvii).

E. 1.2

Ne segue che il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile, proposto da una parte che ha partecipato alla procedura dinnanzi alla precedente autorità, uscendone soccombente (art. 76 cpv. 1 LTF), è in linea di principio ammissibile mentre, di conseguenza, il ricorso sussidiario in materia costituzionale risulta inammissibile (art. 113 LTF).

E. 2.1

Siccome la sentenza impugnata ha per oggetto delle misure cautelari, la parte ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Non muta tale conclusione il rimprovero mosso dal ricorrente alla precedente istanza di aver convertito in maniera inammissibile, ovvero in violazione dell' art. 29 Cost. , una sentenza di merito in una decisione cautelare poiché, come si vedrà in seguito (v. consid. 3.3), la relativa censura si rivela a sua volta irricevibile. Ne consegue che, nella misura in cui il ricorrente invochi la semplice violazione degli art. 28 CC e 266 CPC, le sue censure sono d'acchito inammissibili. Per di più, il Tribunale federale esamina le censure relative alla violazione di diritti fondamentali solo se sono soddisfatte le esigenze di motivazione più severe poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF , ovvero se il ricorrente ha indicato in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegato in cosa consista la violazione; in particolare, critiche

vaghe o puramente appellatorie non sono ammesse (DTF 146 III 303 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Il principio dell'applicazione del diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) non trova quindi applicazione in questo frangente (DTF 140 III 571 consid. 1.5; sentenza 5A_742/2019 cit. consid. 1.3). Per contro, quando la censura è stata invocata correttamente, il Tribunale federale esamina liberamente la questione che gli viene sottoposta (DTF 130 I 26 consid. 2.1). D'altra parte, quando la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie) e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la parte ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme alle esigenze di motivazione poste al ricorso, sotto pena di inammissibilità dello stesso, e l'impugnativa può unicamente essere accolta se le critiche volte contro tutte le motivazioni si rivelano fondate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii).

E. 2.2

Il Tribunale federale fonda il proprio ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), di cui fanno parte pure gli accertamenti su come si è svolta la procedura innanzi ad essa e alla prima istanza ("fatti procedurali"; DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con rinvii). Nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell' art. 98 LTF , il ricorrente può unicamente ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1; sentenza 5A_205/2022 del 20 ottobre 2022 consid. 2). Tuttavia l'applicazione dell' art. 9 Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa (sentenza 5A_709/2018 dell'11 luglio 2022 consid. 1.4). Non possono essere adottati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF ; DTF 136 III 261 consid. 4.1).

E. 2.3

Dal principio dell'esaurimento delle vie giudiziarie (art. 75 cpv. 1 LTF) consegue un dovere delle parti di utilizzare le istanze cantonali non soltanto sul piano formale, ma anche su quello materiale (DTF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2), ciò che implica che, di principio, gli argomenti sottoposti al Tribunale federale debbano essere già stati precedentemente invocati davanti alla precedente istanza (sentenza 5A_91/2022 del 28 novembre 2022 consid. 2.3 con rinvii).

E. 2.4

Infine, le censure di merito proposte dal ricorrente in questa sede in relazione all'asserita incompatibilità dell'ordine cautelare di distruggere fisicamente eventuali documenti relativi alla vita privata dell'opponente o a lui riconducibili con gli art. 10 CEDU e 17 Cost., nonché con l' art. 9 Cost. , sono ad ogni modo irricevibili. In effetti, quando l'autorità precedente non esamina i ricorsi nel merito, in concreto per inammissibilità di argomenti nuovi non sollevati davanti al Pretore, oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità delle impugnative poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale potrebbe soltanto rinviare la causa a tale autorità per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 con rinvii; sentenza 5A_722/2022 del 7 novembre 2022 consid. 1.4).

E. 3

Nel presente caso restano quindi da esaminare soltanto le contestazioni di natura formale che il ricorrente solleva rispetto al provvedimento in materia di protezione della personalità avallato dal Tribunale d'appello con la sentenza impugnata, che a suo avviso violerebbe varie componenti delle garanzie procedurali offerte dall' art. 29 Cost.

E. 3.1

Al riguardo occorre preliminarmente osservare che la sentenza impugnata ha dichiarato l'appello irricevibile per diverse ragioni alternative e indipendenti. Innanzitutto perché il ricorrente dinnanzi al Pretore si sarebbe limitato a censurare in maniera del tutto generica una violazione dell' art. 10 CEDU , sicché gli argomenti fatti poi valere in sede di appello risulterebbero nuovi, senza essere fondati su fatti nuovi e quindi, come tali, inammissibili (art. 317 CPC). D'altro lato, perché il ricorrente, nell'invocare nuovamente l' art. 10 CEDU in sede di appello, continuerebbe nondimeno a non spiegare perché le richieste dell'istante sarebbero contrarie a quella disposizione ed anzi, a ben vedere, il giornalista non avrebbe nemmeno contestato che l'interesse e la tutela della personalità e della sfera privata del minore qui opponente dovessero prevalere sull'interesse pubblico alla diffusione della notizia. Il ricorrente è quindi, come già rilevato (v. supra consid. 2.1), tenuto a confrontarsi con tutte le motivazioni.

E. 3.2

Ora, egli adduce innanzitutto che la sentenza impugnata lederebbe il suo diritto di essere sentito poiché i Giudici cantonali, trincerandosi dietro al fatto che egli avrebbe dovuto sollevare le sue contestazioni già davanti al Pretore, non si sarebbero minimamente confrontati con esse, mentre secondo lui l'accertamento errato dei fatti avrebbe potuto essere fatto valere solo dopo la decisione del Pretore, siccome lui aveva contestato i fatti esposti dall'istante ed il Pretore avrebbe dovuto di conseguenza accertarli. In secondo luogo, egli sostiene che la sentenza impugnata configurerebbe un "formalismo esagerato" poiché se da un lato il Tribunale cantonale avrebbe "pesantemente modificato" la sentenza del Pretore trasformandola in una misura cautelare e correggendo così i gravi errori procedurali contrari all' art. 29 Cost. , nel contempo si sarebbe però rifiutato di esaminare i suoi argomenti adducendo la loro intempestività, usando un metro di valutazione decisamente più severo con lui. Il ricorrente sostiene però di non aver presentato delle osservazioni più complete dinnanzi al Pretore a causa del fatto che la decisione di quest'ultimo era poco chiara: con il suo primo decreto dove ha respinto la domanda superprovvisionale e dichiarato irricevibile il merito della procedura, il giudice di prime cure avrebbe dato l'errata impressione di aver già dato torto all'istante su entrambe le domande e che non ci fossero altre questioni in sospeso, per cui, a fronte di una generica richiesta di presentare osservazioni rispetto ad un atto non ben definito, "per economia di procedura", egli si sarebbe limitato "a una risposta sintetica ". Per "una persona normale" non sarebbe a suo avviso stato possibile capire che occorreva prendere posizione nel dettaglio anche su "una terza domanda nascosta, ovvero su una richiesta di misura cautelare non formulata esplicitamente ma [...] sottintesa nella domanda "in via provvisionale inaudita parte"". In terzo luogo, il ricorrente adduce che l' art. 29 Cost. sarebbe stato violato dai Giudici cantonali anche convertendo la sentenza in decreto cautelare e fissando un termine per presentare la causa allo stesso Pretore che con la sua sentenza aveva in realtà già anticipato il merito, mentre tale decisione avrebbe a suo dire "dovuto essere annullata dal Tribunale d'appello. Perché non può essere considerata né una sentenza e nemmeno una decisione

cautelare". Infine, il ricorrente afferma che l'ordine di distruzione dei documenti violerebbe l' art. 29 Cost. poiché anticiperebbe il merito della causa in maniera irreversibile.

E. 3.3

Va rilevato che lo svolgimento della procedura dinnanzi al Pretore presta il fianco a qualche critica, giacché da un lato il decreto supercautelare contiene una motivazione davvero criptica e non indica nemmeno le norme di procedura applicabili (segnatamente l' art. 265 cpv. 2 CPC ; v. DTF 134 I 83 consid. 4.2) che avrebbero permesso alla parte non patrocinata di comprendere inequivocabilmente che, nonostante il respingimento della misura supercautelare, prendeva avvio la fase inter partes dove le veniva accordato ex post il diritto di essere sentita e, d'altro lato, il decreto cautelare successivo portava una denominazione ed un'indicazione dei rimedi entrambe imprecise, quest'ultima in particolare riportando tutte le possibili vie di ricorso invece che, come richiederebbe l' art. 238 CPC , il rimedio effettivamente offerto alle parti ed il termine effettivamente applicabile in concreto (v. DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 11 ad art. 238 CPC). Senonché, il giornalista ha ciò nonostante presentato tempestivo appello (non potendosi quindi trincerare dietro un'eventuale mancanza di esperienza, che in effetti del resto non invoca), ma in quella sede ha omesso di sollevare qualsivoglia censura formale rispetto all'operato del Pretore nella fase ex parte , perdendo così il diritto di farlo dinnanzi al Tribunale federale (v. supra consid. 2.3), ed ora adduce invece argomentazioni prevalentemente appellatorie, talvolta non pertinenti, ma non spiega in maniera chiara quali aspetti dell' art. 29 Cost. sarebbero stati violati dai Giudici cantonali e per quali ragioni. Per di più, nemmeno si confronta in maniera sufficientemente diretta e puntuale (v. art. 106 cpv. 2 LTF) con il principale rimprovero formulatogli dalla sentenza impugnata, ovvero quello di aver contestato per la prima volta solo in appello gli argomenti sollevati dall'istante. In definitiva, dinnanzi al Tribunale federale il ricorrente si appiglia ad aspetti che avrebbero dovuto essere invocati davanti alla precedente istanza senza d'altra parte nemmeno confrontarsi con (e riuscire a confutarla) ciascuna delle diverse motivazioni che hanno determinato l'esito della sentenza impugnata. Quanto precede è di per sé sufficiente per dichiarare il presente ricorso irricevibile, poiché ove anche una sola delle motivazioni regga all'esame da parte del Tribunale federale, l'interesse degno di protezione a ricorrere viene a mancare (v. DTF 142 III 364 consid. 2.4).

E. 4

Ne segue che anche il ricorso in materia civile va dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non vengono assegnate ripetibili all'opponente, che non è stato invitato ad esprimersi nella sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.